

Violenza maritale e addebito diretto

di MARIO RENNA

La Corte di Cassazione riconosce l'addebito per la separazione a carico del marito esclusivamente in virtù della condotta violenta del medesimo. Tale statuizione ribalta quanto deciso dalla Corte d'appello di Bari, ferma nel negare alle condotte maritali efficacia causale rispetto all'intollerabilità della convivenza. I giudici baresi precisavano, inoltre, che la violenza del marito fosse scaturita dal comportamento della moglie, rivelatasi mancante rispetto ai doveri coniugali, così concorrendo a rendere intollerabile la convivenza.

Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione dell'art. 384 c.p.c. per aver il giudice del rinvio fatte proprie le motivazioni della sentenza poi cassata per vizio di motivazione, pur condividendo la tesi della Corte di Cassazione circa la decisività della condotta violenta del marito nel causare la crisi coniugale, nonché degli artt. 143 e 151, c.c., poiché la Corte d'appello ha ritenuto non provata l'imputabilità al marito della condotta causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, avendo erroneamente escluso che i comportamenti violenti ascritti a questi, oggetto inoltre di procedimento penale definito in appello con pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (in tema, Cass., n. 22200/2010), ne avessero costituito causa efficiente.

Attraverso il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato l'omissione di un fatto decisivo da parte della Corte d'appello, soprattutto per non aver esaminato tutti i fatti allegati nonché alcune delle prove testimoniali a sostegno della moglie.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso solo relativamente alla violazione degli artt. 143 e 151 c.c. Secondo la Corte, i giudici di merito: *i)* avrebbero dovuto mantenere fermi i fatti già considerati accertati dalla Corte di Cassazione, ovvero le condotte violente e i maltrattamenti attuati dal marito senza però incorrere nella illogicità e contraddittorietà di giudizio riscontrate nella relativa valutazione; *ii)* avrebbero dovuto anche tenere conto della regola secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

L'accertamento delle condotte violente esonera, pertanto, il giudice da effettuare una comparazione con i comportamenti della moglie, trattandosi di atti sostanzialmente non comparabili in quanto non omogenei (Cass., n. 3925/2018; Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 4333/2016). Proprio attraverso la comparazione, i giudici di

merito hanno inferito dalla condotta trasgressiva della moglie l'origine della crisi coniugale, omettendo di valutare la concreta efficacia causale degli atteggiamenti del marito.